

COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Provincia di Bologna

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CALDERARA DI RENO
E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

L'anno il giorno del mese di nella residenza municipale del Comune di CALDERARA DI RENO,

tra

Il Comune di Calderara di Reno (BO), con sede in Piazza Marconi n.7 - 40012 Calderara di Reno, Partita IVA IT00514221209, rappresentato dal Coordinatore Responsabile del Settore Politiche di Benessere e Servizi alla Persona, Dott.ssa Elisabetta Urbani, nata a Bologna il 22/03/1965

e

L'Organizzazione di Volontariato che in seguito sarà chiamata, C.F., con sede legale nel Comune di

Via n. CAP, iscritta nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato e rappresentata da in qualità di

premessi

- quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106", in particolare l'Art. 56 - *Convenzioni* comma 1, che prevede che "Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate";
- che la Deliberazione Consiliare n. 29 del 11/03/2014 "Accordo di programma fra l'azienda Usl Distretto pianura ovest, i Comuni aderenti all'Unione Terred'acqua e l'Unione stessa per l'approvazione del programma di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari – L.R. 26 luglio 2013 n. 12 art. 8" prevede:
 - processi di riorganizzazione dei servizi sociali, socio-sanitari e l'individuazione dell'unica forma di gestione in ambito distrettuale;
 - un programma che individua tempi, fasi e modalità progressive, tenuto conto della complessità delle forme di gestione già presenti e degli obiettivi da raggiungere per l'accreditamento dei servizi socio-sanitari, programma dal quale emerge:
 - la scelta di affidare a un unico soggetto tutta la gestione pubblica dei servizi sociali e socio-sanitari a livello distrettuale individuato nella ASP Seneca;
 - l'elenco dei servizi ancora in gestione ai Comuni, direttamente o in gestione associata attraverso l'Ufficio di Piano, tra i quali il servizio di trasporto sociale;
- il DUP 2023-2025, che sotto l'indirizzo strategico "La Città del Welfare e del Benessere" prevede il consolidamento delle azioni intraprese negli anni precedenti, compreso il mantenimento del servizio di trasporto sociale;

Richiamato il bando avente per oggetto la selezione di un'Organizzazione di volontariato con la quale stipulare una convenzione per lo svolgimento di attività di supporto del servizio di trasporto sociale di persone anziane e svantaggiate e di supporto al funzionamento del teatro comunale per gli anni 2024 e 2025;

Visto il progetto pervenuto entro il termine del , acquisito con prot. n.
del Presidente pro-tempore dell'Organizzazione di Volontariato
regolarmente iscritta al Registro Regionale in data, in possesso dei requisiti tecnici e
professionali necessari allo svolgimento delle attività previste dal bando;

Valutato il progetto.....
Ritenuta l'Organizzazione di volontariato idonea alla realizzazione di attività
complementari e non sostitutive di competenza del Comune che si identificano nel supporto alla
realizzazione del servizio di trasporto sociale di persone anziane e svantaggiate e al funzionamento
del teatro comunale per gli anni 2024 e 2025;

Tutto ciò permesso, con le parti sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 – FINALITÀ

Finalità della presente convenzione è il coordinamento e la disciplina dell'impegno dei volontari aderenti all'Organizzazione per lo svolgimento di attività di supporto, ausiliarie, complementari e non sostitutive dei servizi di competenza dello stesso Comune per gli anni 2024 e 2025 come di seguito descritte:

- trasporto sociale di persone anziane e svantaggiate,
- attività proposte dai servizi culturali comunali (teatro e biblioteca),
- servizi ausiliari all'istruzione.

ART.2 – COMPITI DEL COMUNE

Il Comune concorre alla realizzazione della attività provvedendo:

- alla ricezione e istruttoria delle richieste per mezzo dei propri assistenti sociali;
- alla programmazione del piano dei trasporti settimanale;
- alla messa a disposizione di uno + un secondo eventuale mezzo di proprietà comunale, incluso carburante e manutenzione, destinati prevalentemente alle attività di supporto e al trasporto di persone anziane e svantaggiate, come di seguito elencati:
 - Fiat Doblò targato FB 845 XE, di proprietà del Comune di Calderara di Reno;
 - eventualmente Fiat Panda targata FR 049 GD, in uso al Comune di Calderara di Reno in virtù di un contratto leasing;
- a riconoscere all'Organizzazione un contributo biennale di euro 66.000,00 a sostegno dell'attività svolta dall'Organizzazione di volontariato. Il Comune provvederà a erogare il contributo in quattro rate all'anno. In accordo tra le parti, il contributo potrà subire variazioni in più o in meno, in presenza di rilevanti modifiche delle attività svolte dall'Organizzazione. L'Organizzazione si impegna a rendicontare, al termine del periodo di validità della convenzione, il contributo erogato dall'Amministrazione Comunale. Le spese di funzionamento direttamente imputabili ai mezzi sopra elencati sono a carico dell'Amministrazione Comunale e rientrano nel dettato normativo dell'art 15 D.L. n.66/2014.

ART. 3 – COMPITI DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

L'Organizzazione si impegna, per lo svolgimento delle attività previste dal progetto, a impiegare i propri soci volontari residenti nel Comune stesso, preferibilmente appartenenti alle categorie più deboli (anziani, portatori di handicap, giovani disoccupati, ecc.), favorendo così il loro inserimento nel tessuto sociale del territorio.

La presenza di volontari è richiesta dal lunedì al venerdì, tranne per l'attività di supporto e ausilio al funzionamento del teatro comunale, che potrà essere richiesta in giorni feriali o festivi e in orario mattutino, pomeridiano o serale.

L'Organizzazione di volontariato deve provvedere a:

- mettere a disposizione dell'attività il numero minimo di 6 volontari settimanali, mediamente necessari alla realizzazione del piano di trasporto;

- mettere a disposizione un referente disponibile telefonicamente tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30;
- mettere a disposizione un referente coordinatore incaricato di svolgere unitamente al personale comunale la programmazione delle attività;
- mettere a disposizione, in caso di necessità e urgenza, altri mezzi di trasporto oltre quelli comunali per la realizzazione delle attività, con spese a carico dell'Organizzazione di volontariato;
- collaborare con i servizi sociali comunali per la realizzazione di specifiche attività di carattere sociale rivolte ai cittadini in condizione di particolare fragilità;
- formare i propri volontari in materia di sicurezza, privacy e rapporti con i cittadini;
- provvedere ad adeguate coperture assicurative dei volontari e dei propri mezzi.

All'inizio delle attività i Responsabili della gestione dei progetti, individuati per il Comune nei rispettivi Responsabili di servizio e per l'Organizzazione nella/e persona/e di , con funzione di segretariato sociale e coordinamento delle attività dei volontari, predispongono i programmi operativi per la realizzazione dei progetti di cui all'art.1.

ART. 4 – FORMAZIONE DEI VOLONTARI

Le persone impegnate nelle attività di cui all'art. 1 devono essere volontari iscritti all'Organizzazione in possesso delle cognizioni tecniche, pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche, con riserva da parte dell'Organizzazione di individuare e attivare successivamente altre collaborazioni e di stabilire un diverso numero massimo di volontari iscritti.

ART. 5 – PROGRAMMAZIONE, COMUNICAZIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITÀ

L'Organizzazione di volontariato si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

Il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile nominato dall'Organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

I Responsabili della gestione dei programmi vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti e la dignità degli utenti e delle attività stesse e che queste ultime siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I Responsabili verificano i risultati del programma operativo con incontri periodici e colloqui con gli utenti.

ART. 6 – SICUREZZA

L'Organizzazione si impegna a formare i volontari in materia di sicurezza con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'Amministrazione Comunale si impegna altresì, in ottemperanza all'art. 7 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., a promuovere la necessaria collaborazione in materia di sicurezza.

ART. 7 – ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

L'Organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto disposto dall'art. 4 della Legge 11/08/91, n. 266.

ART. 8 – RENDICONTAZIONI

L'Organizzazione si impegna a rendicontare almeno semestralmente le attività svolte e i volontari coinvolti. L'Ente Pubblico si impegna a riconoscere all'Organizzazione un contributo biennale minimo di euro 66.000,00 a sostegno dell'attività svolta dall'Organizzazione di volontariato. Il Comune provvederà a erogare il contributo in quattro rate annue. In accordo tra le parti, il contributo potrà subire variazioni in più o in meno, in presenza di rilevanti modifiche delle attività

svolte dall'Organizzazione. L'Organizzazione si impegna a rendicontare, al termine del periodo di validità della convenzione, il contributo erogato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 9 – AGGIORNAMENTO DEI VOLONTARI

L'Organizzazione si impegna a fornire occasioni concrete di sviluppo personale e di competenze ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'Organizzazione stessa, che sarà tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle attività di formazione di cui sopra.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune designa l'Organizzazione Responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, di cui la prima è titolare, ai soli fini dell'adempimento della presente convenzione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016.

L'Associazione si impegna pertanto a procedere al trattamento dei dati di cui il Comune è titolare nell'osservanza delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

Il Comune comunque garantisce che i dati personali oggetto del trattamento di cui è Titolare sono trattati lecitamente e sono stati raccolti nell'osservanza delle norme di cui al D. Lgs 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016.

Il Titolare è tenuto a inoltrare al Responsabile specificazione analitica dei compiti e delle istruzioni per il trattamento ai sensi dell'art. 29 commi 4 e 5 del 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, con atto unilaterale che il Responsabile si impegna a rispettare, salvo la possibilità di recedere della presente nomina a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e senza preavviso, qualora i compiti e le istruzioni comportino l'espletamento di attività non pattuite nella presente convenzione o comunque comportino l'espletamento di attività che sarebbero diretta competenza del Titolare del trattamento.

ART. 11 – DURATA

La presente convenzione dura fino al 31/12/2025.

La convenzione potrà essere modificata e integrata previo accordo tra le parti.

L'Ente pubblico può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Organizzazione di volontariato di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardano in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 12

Qualora si realizzi il trasferimento dal Comune ad ASP Seneca delle funzioni relative alle attività della presente convenzione prima della scadenza stabilita, le parti concordano che ASP Seneca subentri in luogo del Comune negli impegni di cui alla presente convenzione sino alla scadenza.

ART. 13

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e del 50% dell'imposta di registro ai sensi dell'art 82 comm. 5 D. Lgs. 117/2017.

Il presente contratto, letto dalle parti, viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 lettera s) del codice dell'Amministrazione digitale.

Letto, approvato e sottoscritto. Calderara di Reno lì

p. il Comune di Calderara di Reno
Il Coord. Responsabile del Settore
Politiche di Benessere e Servizi alla Persona
Dott.ssa Elisabetta Urbani

p. l'Organizzazione di Volontariato
Il Presidente

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

